REGOLAMENTO (CEE) N. 893/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione [3] dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.
[4] GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento a maglia (95 % cotone, 5 % elastomero), monocolore, di fantasia, con maniche lunghe, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende appena sotto il punto vita. Esso presenta una scollatura a « V » molto profonda intorno alla quale sono applicati dei ricami. Questo indumento è orlato alla base e all'estremità delle maniche (vedi fotografia n. 514) (*)	6106 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6106 e 6106 10 00. Vedi inoltre la nota esplicativa della nomenclatura combinata relativa al codice NC 6106 Questo indumento è considerato molto scollato sul davanti in quanto la scollatura oltrepassa una linea immaginaria che unisce le ascelle
2. Composizione di due indumenti comprendente :		La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota 8 del capitolo 61 per il pezzo inferiore, dal testo dei codici NC 6104, 6104 62, 6104 62 10, 6109 e 6109 10 00. Vedi inoltre le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6109 per il pezzo superiore
a) un indumento leggero a maglia (60 % cotone, 40 % poliestere), con maniche lunghe, confezionato in stoffa a righe di due colori, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sotto la vita. Questo indumento, che presenta una scollatura arrotondata munita di un bordo a coste a maglia, è orlato alla base e all'estremità delle maniche. La base dell'indumento presenta due spacchi laterali di circa 6 cm. L'indumento in questione presenta inoltre su ciascun lato, all'altezza della base, due bottoni decorativi, nonché decorazioni ricamate all'altezza del petto (« T-shirt ») (vedi fotografia n. 520 A) (*)	6109 10 00	
b) un paio di pantaloni a maglia (60 % cotone, 40 % poliestere), confezionato in stoffa monocolore, che scende dalla vita sino alle caviglie, stretto in vita da un elastico. Le estremità delle gambe dei pantaloni presentano gli stessi bottoni decorativi dell'indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo (vedi fotografia n. 520 B) (*)	6104 62 10	La classificazione come pigiama è esclusa in quanto la composizione di indumenti in questione non può essere considerata come destinata ad essere indossata esclusivamente o essenzialmente come indumento da notte
3. Indumento leggero a maglia (65 % poliestere, 35 % cotone), monocolore, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sotto la vita, con maniche corte e un cappuccio con cordoncino scorrevole. Questo indumento, che presenta una scollatura arrotondata munita di un bordo a coste a maglia, è orlato alla base e alla estremità delle maniche (vedi fotografia n. 521) (*)	6114 30 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6114 e 6114 30 00. La classificazione dell'indumento in questione come « T-shirt » nel codice NC 6109 è esclusa per la presenza del cappuccio. La classificazione nel codice NC 6110 è anche esclusa per la mancanza di un qualsiasi elemento restringente alla base

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.


514


520A


520B


521